Det. N. 32 del 08/01/2018
Prot.N. 618 del 09/01/2018

ESECUTIVA dal 09/01/2018

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO

Proponente: RIFIUTI

DETERMINAZIONE
N. 32 DEL 08/01/2018

Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRITURAZIONE E/O VAGLIATURA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. ART. 209 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. DITTA QUEIROLO ROBERTO S.R.L. - SEDE LEGALE: LEVANTO (SP), LOCALITA' PIE' DI GALLONA

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;

Vista la Legge Regionale n.18 del 21/06/1999;

Visto il D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 31/10/2006;

Premesso che:

la Provincia della Spezia, con Determinazione Dirigenziale dell'Area Ambiente n. 4 prot. n. 3181 del 15/01/2008, ha autorizzato ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, la società l'impresa individuale Queirolo Roberto con sede legale in Levanto (SP), località Piè di Gallona nella persona del sig. Roberto Queirolo, in qualità di titolare della ditta medesima, all'esercizio dell'impianto mobile di triturazione e/o vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi costituito da gruppo semovente di frantumazione OM Track Ulisse TK 096 F prodotto da Officine Meccaniche di Ponzano Veneto SpA Matricola 99B01500T Anno di fabbricazione 2001 e da vaglio mobile Keestrack Novum 4215 prodotto da Keestrack N.V.;

la Provincia della Spezia con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente n. 31 prot. n. 15110 del 16/03/2011 ha volturato in capo alla società Queirolo Roberto S.r.l la determinazione dirigenziale n. 4 prot. n. 3181 del 15/01/2008 relativa all'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di triturazione e/o vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da CASARINO MARCO il 09/01/2018 10:12:12
ID: 1089263 del 08/01/2018 11:01:09 Protocollo: 2018/618 del 09/01/2018 Determina: 2018/32 del 08/01/2018 esecutiva dal 09/01/2018

la Provincia della Spezia con Determinazione Delegata del Settore Amministrativo n. 365 prot. n. 7739 del 10/03/2016 ha disposto di modificare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione rilasciata con Det. Dir. n. 4/2008 alla società Queirolo Roberto S.r.l. con sede legale in Levanto (SP), località Piè di Gallona autorizzando l'inserimento del codice CER 170506 " Materiale dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505", tra quelli già autorizzati con la citata Det. Dir. 04/2008:

01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

Dato atto che:

- in data 15/06/2017 il Sig. Queirolo Roberto, in qualità di legale rappresentante della Società Queirolo Roberto S.r.l con sede legale in Levanto (SP), località Piè di Gallona, ha presentato istanza di rinnovo autorizzativo ai sensi dell'art. 209 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- nell'istanza si dichiara che i requisiti a supporto dell'autorizzazione di cui all'oggetto, non sono stati modificati sia nei termini tecnici di recupero, di lavorazione, sia nelle prescrizioni già previste dall'autorizzazione in essere.

Riscontrata la documentazione allegata all'istanza:

- copia conforme del certificato n. IT11/0623.02 di conformità alla norma ISO 14001:2004 rilasciato da SGS ITALIA S.p.A. per l'attività di "Coltivazione di cava di marmo rosso levanto. Settori EA: 28, 02";
- dichiarazione di tecnico abilitato attestante la prosecuzione delle attività autorizzate e la relativa conformità della società, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari definite dall'autorizzazione in rinnovo;

Rilevato che dalla stessa si evince la rispondenza dell'istanza ai requisiti di cui all'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Valutato pertanto, in esito alle verifiche istruttorie, che l'istanza possa essere accolta;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da CASARINO MARCO il 09/01/2018 10:12:12
ID: 1089263 del 08/01/2018 11:01:09 Protocollo: 2018/618 del 09/01/2018 Determina: 2018/32 del 08/01/2018 esecutiva dal 09/01/2018

DISPONE

1. di **rinnovare**, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di triturazione e/o vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi costituito da gruppo semovente di frantumazione OM Track Ulisse TK 096 F prodotto da Officine Meccaniche di Ponzano Veneto SpA Matricola 99B01500T Anno di fabbricazione 2001 e da vaglio mobile Keestrack Novum 4215 prodotto da Keestrack N.V. rilasciata con la Det. Dir. N. 4 del 15/01/2008 come integrata con la Det. N. 365/2016;
2. di subordinare la validità del presente rinnovo al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale della Provincia della Spezia n.4 del 15/01/2008 e n. 365 del 10/03/2016 che qui si intendono integralmente richiamate come integrate dalla comunicazione prot. 48366 del 06/09/2011 con cui il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia della Spezia, riscontrando la necessità della Società di svolgere campagne di attività con l'impianto mobile in oggetto presso i siti autorizzati in procedura semplificata ubicati in Comune di Framura presso la cava Prae e in Comune di Bonassola in località Pian della Valle, accordava la possibilità di dare comunicazione 15 giorni prima dell'installazione dell'impianto e non "almeno 60 giorni prima" come prescritto al punto 3. lettera g) della Determinazione Dirigenziale n. 4/2008. Detta comunicazione dovrà essere anticipata a mezzo posta elettronica certificata (tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it) e dovrà contenere le specifiche dettagliate della campagna di attività come prescritto al punto 3. lettera g) della Determinazione Dirigenziale n.4/2008.
3. di mantenere quanto prescritto al punto 3 lettera g) della Determinazione Dirigenziale n.4/2008 nel caso di campagne di attività con l'impianto mobile in altri siti; in tal caso, quindi, la comunicazione dovrà essere inviata almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto.
4. di subordinare quanto previsto ai punti 2 e 3 al parere favorevole del Comune di Framura e del Comune di Bonassola, Enti competenti per quanto riguarda l'applicazione di quanto previsto dalla Legge n.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
5. Di stabilire che la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208 comma 11 lettera g) del D.Lgs. n.152/2006, dovuta dall'interessato, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi dei rifiuti oggetto dell'attività stessa. In particolare:
   a) nel caso di campagne di attività nella provincia della Spezia la Società Queirolo Roberto S.r.L. dovrà stipulare a favore dell'Amministrazione Provinciale della Spezia una garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) il cui importo sarà valutato sulla base di quanto disposto dal Regolamento Provinciale di disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n°16 datata 06/03/1996, come adeguato dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 258 del 20/06/2005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da CASARINO MARCO il 09/01/2018 10:12:12
ID: 1089263 del 08/01/2018 11:01:09 Protocollo: 2018/618 del 09/01/2018 Determina: 2018/32 del 08/01/2018 esecutiva dal 09/01/2018

ma comunque ridotto del 40% a riscontro delle disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1014/2012 pubblicata sul B.U.R.L. N. 35 del 29/08/2012 ,

b) nel caso di campagne di attività fuori dalla provincia della Spezia dovranno essere presentate garanzie finanziarie all'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione, secondo le modalità dallo stesso indicate;

6. Di stabilire che l'autorizzazione ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall' art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006; entro centottanta giorni dalla scadenza può essere presentata alla Provincia della Spezia apposita domanda di rinnovo; il presente atto è concesso facendo salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni, le prescrizioni e concessioni di altri Enti o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili, in riferimento all'attività di cui alla presente autorizzazione.

7. Qualunque variazione si intenda apportare rispetto a quanto autorizzato con il presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione.

8. Di consegnare copia del presente atto al sig. Roberto Queirolo, di legale rappresentante della Società Queirolo Roberto S.r.l, e di inviarne copia al Comune di Levanto, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n.5 della Spezia, al Comando di Polizia Provinciale della Spezia, a tutte le Province Liguri, alle Regioni italiane con preghiera di trasmissione della stessa alle rispettive Province, alle province autonome di Trento e Bolzano e all'Albo nazionale gestori ambientali.

INFORMA

L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 dell'art. 209 D.Lgs. 152/2006 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione al sistema di gestione ambientale.

La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n. 33 del 2013;

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1., T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.





IL DIRIGENTE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da CASARINO MARCO il 09/01/2018 10:12:12
ID: 1089263 del 08/01/2018 11:01:09 Protocollo: 2018/618 del 09/01/2018 Determina: 2018/32 del 08/01/2018 esecutiva dal 09/01/2018